ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi" è una soluzione assicurativa che offre una copertura per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nello svolgimento di un'attività, tutelando il patrimonio nel caso di una richiesta di risarcimento danni.

Che cosa è assicurato?

"Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi "copre la responsabilità civile connessa al rischio assicurato, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la proprietà di fabbricati, terreni o animali, l'attività di centri estivi, doposcuola, oratori, associazioni sportive, culturali o organizzazione di eventi o mostre, nonché alcune attività professionali.

✔ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**: è tutelata la tua attività dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività stessa, comprese le attività complementari e accessorie.

A seconda della tipologia di attività assicurata, sono operanti alcune condizioni speciali, come ad esempio:

- Fabbricati: l'assicurazione opera per i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati nel contratto, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi gli ascensori, e degli spazi adiacenti di pertinenza. L'assicurazione comprende anche i danni derivanti da manutenzione ordinaria e spargimenti d'acqua;
- Animali: l'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto. Se l'animale assicurato è adibito al traino di veicoli, l'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle persone trasportate;
- Associazioni, società e scuole sportive: l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata. L'assicurazione è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e per l'organizzazione o la partecipazione ad eventi sportivi;
- Manifestazioni a carattere temporaneo: l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio. L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione dell'evento;
- Bed & Breakfast: l'assicurazione vale anche per i rischi relativi all'organizzazione di spettacoli di intrattenimento;
- Casa vacanza – Abitazione per fini turistici: l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza.

Che cosa è assicurato?

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia**: A seconda della tipologia di attività assicurata, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più garanzie aggiuntive che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi scegliere ad esempio di assicurare la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O), i danni da interruzione e/o sospensione di attività le passerelle e le tribune, i danni ai locali.

Che cosa non è assicurato?

× **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**: non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:

- il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
- i prestatori di lavoro e le altre persone che subiscono un danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**: sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i danni da furto, i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, nonché quelli derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge, multe, ammende e penali.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Canada.
- ✓ Limitatamente ad USA e CANADA l'assicurazione opera relativamente a viaggi per trattative di affari e/o partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.
Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
In caso di polizza poliennale con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dal contratto solamente se già trascorso il quinquennio con le modalità sopra descritte.

Se rientri nella categoria dei 'consumatori' ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n.206*, il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Società provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione per la responsabilità civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi

Data ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2022
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 184.102.326 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 103.176.781 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2021 disponibili all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2021/presentation-fcr-2021.pdf.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/ Assicurato nei limiti dei relativi massimali concordati con la Compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✔ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
- dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- dalla gestione di CRAL aziendali;
- dalla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato;
- da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci;
- dalla conduzione in spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro, compresa la eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati;
- da proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto;
- dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto dei prestatori di lavoro per tale scopo;
- dall'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato;
- dal servizio di pulizia dei locali dell'Assicurato, comprese le aree esterne al fabbricato;
- dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissione a terzi (persone fisiche o giuridiche) l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

Ai fini dell'assicurazione, per quanto riguarda le lesioni corporali subite, si precisa che sono considerati terzi anche:

- i titolari ed i prestatori di lavoro di ditte terze che possono partecipare a lavori complementari all'attività assicurata;
- i liberi professionisti, i consulenti tecnici, amministrativi e legali, gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori ed altri professionisti in genere, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile.

La presente copertura comprende anche:

- **i danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori** che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
- **i danni da incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- **i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata,** compresi impianti fissi destinati alla loro conduzione, ascensori e montacarichi, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.
  L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'assicurazione comprende i danni:

- derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture;
- derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

- **la responsabilità civile personale** di ciascun prestatore di lavoro, amministratore per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni
- **la garanzia "committenza veicoli a motore":** l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli.
- **i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico** oppure in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- **la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande** all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o smerciati, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

A seconda della tipologia di attività assicurata, l'assicurazione prevede anche le seguenti condizioni speciali, che integrano la garanzia "Responsabilità civile verso terzi" sopra esposta:

- **fabbricati:** qualora il rischio assicurato si riferisca alla sola proprietà di un fabbricato, l'assicurazione opera per i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende altresì gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive. L'assicurazione comprende i danni cagionati ai locatari. L'assicurazione comprende inoltre i danni:
  - derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati, inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture;
  - derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

  Ad integrazione della garanzia base, si precisa che, se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e prestatori di lavoro ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
  Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
- **animali:** l'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto. Qualora l'animale assicurato sia adibito al traino di veicoli, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate;
- **associazioni, società e scuole sportive:** l'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata; l'assicurazione è valida anche per:
  - i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva;
  - l'organizzazione, all'interno degli impianti di proprietà o in uso all'Assicurato, di tornei e manifestazioni sportive;
  - la partecipazione ad eventi sportivi organizzati da altre associazioni;
- **parcheggi**;
- **centri estivi e ricreativi – prescuola e/o doposcuola – oratori**;
- **ludoteche**;
- **massaggiatori – tatuatori**;
- **associazioni culturali, circoli ricreativi**: l'assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli associati per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata;
- **insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori**;
- **impianti sportivi**;
- **velocipedi da noleggio**;
- **manifestazioni e eventi a carattere temporaneo:** l'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, e degli eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio; la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
- **bed & breakfast:** l'assicurazione vale per i rischi relativi all'organizzazione di serate danzanti, di spettacoli di intrattenimento;
- **casa vacanza – Abitazione privata utilizzata per fini turistici:** l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non sono previste opzioni di riduzione del premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
A seconda della tipologia di attività assicurata, l'assicurazione prevede le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile: - per gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata; - a titolo di risarcimento di danni cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. L'assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.A.I.L. i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai prestatori di lavoro.
Danni da interruzione e/o sospensione di attività	L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza**.**
Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture. L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza**.**
Assicurazione per conto altrui	L'assicurazione è prestata anche per conto di colui che, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale assicurato.
Danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia	L'assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato.
Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia	L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
Organizzazione di eventi e manifestazioni	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali). L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio. La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o dell'evento.
Integrazione numero eventi e manifestazioni	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali).
Pet therapy	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività di operatore pet therapy anche presso terzi.
Associati e allievi terzi fra di loro (solo lesioni)	Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra di loro.
Persone non associate	L'assicurazione è operante anche per le persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive dell'associazione.
Passerelle e tribune	L'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di passerelle e tribune.
Danni ai locali	L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, Inoltre, l'assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- da furto;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- a condutture e impianti sotterranei;
- a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- conseguenti a
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da:
  - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
  - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
  - interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);
- derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
- derivanti direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
- derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- derivanti da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
- derivanti da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;
- derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- derivanti da ordigni di guerra.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. Si intende inoltre esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Sono altresì esclusi i danni:

- derivanti dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, qualora la gestione venga affidata a terzi;
- alle opere sulle quali sono applicati cartelli pubblicitari, striscioni e insegne;
- derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- subiti dai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro parcheggiati in spazi attrezzati al parcheggio derivanti da furto, incendio, atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico;
- derivanti dalla circolazione di mezzi di sollevamento e trasporto;
- derivanti dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di fabbricati.

Si intende anche esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Con riferimento ai "Danni da incendio", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Con riferimento alla "Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata", si precisa che l'assicurazione non comprende gli spazi adiacenti, di pertinenza del fabbricato, per i giochi e le attrezzature sportive.
L'assicurazione non comprende anche i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

Con riferimento alla "Responsabilità Civile personale", si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore limitatamente alle lesioni corporali gravi o gravissime subite dagli stessi in occasione di lavoro o di servizio.

Con riferimento alla garanzia "Committenza veicoli a motore", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, qualora i medesimi siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
L'assicurazione non è inoltre operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
I danni verificatesi all'estero sono coperti dall'assicurazione purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della carta verde ed i danni si verifichino nei Paesi nei quali la stessa sia operante.

Con riferimento ai danni a "Mezzi di trasporto sotto carico e scarico", sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso di tali mezzi.

Con riferimento alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla "Somministrazione di cibi e bevande", si precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi entro un anno dalla consegna o comunque non oltre la data di scadenza della polizza
Si chiarisce, inoltre, che l'assicurazione non comprende i danni cagionati dai prodotti somministrati o smerciati dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Con riferimento alla condizione speciale "Fabbricati", si precisa che l'assicurazione non opera per i rischi derivanti dalla proprietà di parchi per i giochi e attrezzature sportive.
Inoltre, l'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

Con riferimento alla condizione speciale "Animali", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni ai mezzi di trasporto con cui viene effettuato il trasferimento di animali, nonché i danni provocati dalla circolazione degli stessi mezzi. Sono inoltre esclusi i danni subiti dal conducente del mezzo di trasporto.
Sono anche esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta;

- alle coltivazioni e quelli da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al rispetto della normativa vigente per la proprietà, il possesso e la detenzione-ne degli animali.

Con riferimento alla condizione speciale "Associazioni, società e scuole sportive", l'assicurazione non è valida per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.

Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso:

- da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- da parte di associati e allievi, dei requisitivi fisici comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

Con riferimento alla condizione speciale "Parcheggi", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

Con riferimento alla condizione speciale "Centri estivi e ricreativi - prescuola e/o doposcuola – oratori", si precisa che l'assicurazione non comprende i rischi inerenti:

- all'esercizio dell'attività scoutistica;
- all'esercizio di sport equestri;
- all'organizzazione di attività sportive pericolose (quali a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici, sport invernali);
- all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Per l'attività esterna l'assicurazione è operante a condizione che l'*Assicurato* abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Con riferimento alla condizione speciale "Ludoteche", si precisa che l'assicurazione non comprende i rischi inerenti alla presenza e all'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.

Con riferimento alla condizione speciale "Massaggiatori – Tatuatori", si precisa che l'assicurazione opera a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica. La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. L'assicurazione non è operante per:

- i danni estetici e fisionomici;
- le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;
- i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e da sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.).

Con riferimento alla condizione speciale "Associazioni culturali, circoli ricreativi", si precisa che gli associati non sono considerati terzi tra di loro. Inoltre, si segnala che l'assicurazione non è operante per la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni ed eventi.

Con riferimento alla condizione speciale "Insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori", si precisa che l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge e/o disciplinare e/o regolamenti emanati dal CONI e/o dalle singole Federazioni per l'attività dal medesimo svolta.

Inoltre, si segnala che l'assicurazione non opera per le attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche, di sport pericolosi (quali, a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici e sport invernali).

Con riferimento alla condizione speciale "Impianti sportivi", si precisa che l'assicurazione non opera per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piscine, palestre, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.

Con riferimento ai "Velocipedi da noleggio", si precisa che l'assicurazione non comprende la responsabilità del conducente.

Con riferimento alla condizione speciale "Manifestazioni e eventi a carattere temporaneo", si precisa che l'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc.).

Inoltre, si precisa che non sono considerati terzi:

- le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento, limitatamente ai soli danni a cose;
- i componenti del comitato organizzativo;
- gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
- gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione o all'evento;
- coloro che nel corso della manifestazione e dell'evento assicurato prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

L'assicurazione non è operante per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e dall'esercizio di tribune e passerelle;
- dalle manifestazioni e eventi che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- da gare di tiro;
- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale.

La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:

- dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
- dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
- dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodia all'Assicurato, necessaria per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento.

Con riferimento alla condizione speciale "Bed & Breakfast", si precisa che l'assicurazione non vale per i rischi relativi all'organizzazione di spettacoli pirotecnici, nonché per i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate negli spettacoli di intrattenimento.

Inoltre, l'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

Con riferimento alla condizione speciale "Casa vacanza – abitazione privata utilizzata per fini turistici", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", si precisa che l'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro:

- l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'I.N.A.I.L., qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Inoltre si segnala che dall'assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Con riferimento alla garanzia "Danni da interruzione e/o sospensione di attività", si precisa che l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni da inquinamento accidentale", si segnala che l'assicurazione non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale;

- derivanti da alterazione di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti alla:
  - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

L'assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità della assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia", si precisa che dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti:

- da furto e incendio;
- ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
- dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, prelievo, consegna.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia", si precisa che i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente, anche se alloggiati in più stanze. Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione non opera anche per:

- veicoli e natanti e cose in essi contenute;
- denaro, valori, valori bollati e titoli di credito;
- oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato;
- oggetti preziosi che l'Assicurato si è rifiutato di ricevere in custodia.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Organizzazione di eventi e manifestazioni", si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi, sino ad un massimo di tre manifestazioni per anno assicurativo, a condizione che la manifestazione o l'evento venga organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).

Inoltre, si segnala che non sono considerati terzi:

- le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
- i componenti del comitato organizzativo;
- gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
- gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione e/o evento;
- coloro che nel corso delle manifestazioni e degli eventi assicurati prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

Inoltre, viene precisato che l'assicurazione non è operante per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e dall'esercizio di tribune e passerelle;
- dalle manifestazioni e eventi che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- da gare di tiro;
- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale.

Infine, viene illustrato che la garanzia non vale inoltre per i danni subiti:

- dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
- dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
- dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodia all'Assicurato, necessaria per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Integrazione numero eventi e manifestazioni", si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi sino ad un massimo di ulteriori tre manifestazioni per anno assicurativo, a condizione che la manifestazione o l'evento venga organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Pet therapy”, si precisa che l’assicurazione è operante a condizione che:

- gli animali siano iscritti all'anagrafe canina e muniti di tatuaggio o microchip;
- l'Assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Associati e allievi terzi fra di loro (solo lesioni)”, si precisa che gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni involontariamente cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Persone non associate”, si segnala che le persone non associate non sono comunque considerate terze fra di loro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Passerelle e tribune”, si precisa che l'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di passerelle e tribune con una capienza massima di 500 persone.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alla copertura “Responsabilità Civile verso terzi”:

GARANZIA	MASSIMALE	FRANCHIGIA	SCOPERTO
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)			
Conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi	-	€ 250,00 per ogni veicolo danneggiato	-
Danni alle cose nell’ambito dei lavori	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Danni da incendio	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	€ 150,00 per ciascun sinistro	-
RC della Committenza veicoli a motore	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	-	€ 250,00 per ciascun veicolo danneggiato	-
Condizione speciale "Fabbricati" - danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Condizione speciale "Animali - trasferimento"	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Condizione speciale "Massaggiatori - tatuatori"	-	-	scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro
Condizione speciale "velocipedi da noleggio"	-	€ 75,00 per ciascun sinistro	-

GARANZIA	MASSIMALE	FRANCHIGIA	SCOPERTO
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)			
Condizione speciale "Manifestazioni eventi a carattere temporaneo"	-	limitatamente ai danni a cose, è prevista una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro	-
Condizione speciale "Casa vacanza - abitazione privata utilizzata per fini turistici"	€ 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	relativamente alla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione è prevista una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro	-
Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO) (Garanzia aggiuntiva)	-	€ 2.500,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato	-
Danni da interruzione e/o sospensione di attività (Garanzia aggiuntiva)	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 2.500,00 per ciascun sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Garanzia aggiuntiva)	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 2.500,00 per ciascun sinistro
Danni ai Veicoli di Terzi in Consegna e/o Custodia (Garanzia aggiuntiva)	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 250,00 per ciascun sinistro
Danni alle Cose di Terzi in Consegna e/o Custodia (Garanzia aggiuntiva)	€ 2.500,00 per sinistro	-	10% con il minimo di € 1.000,00 per ogni cliente danneggiato
Organizzazione di Eventi e Manifestazioni (Garanzia aggiuntiva)	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Pet Therapy (Garanzia aggiuntiva)	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Associati e Allievi Terzi fra di loro (Garanzia aggiuntiva)	-	€ 150,00 per ciascun sinistro	-
Passerelle e Tribune (Garanzia aggiuntiva)	-	€ 250,00 per ciascun sinistro	-
Danni ai Locali (Garanzia aggiuntiva)	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo	-	10% con il minimo di € 250,00 per ciascun sinistro

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** **In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve**: - darne avviso scritto all'Intermediario oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuta conoscenza; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; - trasmettere, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti. **Garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)":** **In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:** - denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. **Frazionamento:** in alternativa al pagamento annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dell'addizionale di frazionamento del 3%. **Indicizzazione:** le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	**Se viene esercitato il diritto di recesso in caso sinistro**, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza può essere emessa con durata inferiore all'anno (senza tacito rinnovo), con durata annuale o durata poliennale (sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo). • nel caso di forma con tacito rinnovo, in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • nel caso di forma senza tacito rinnovo, la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche o giuridiche, che intende tutelarsi dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni a terzi nello svolgimento della propria attività.
I soggetti a cui il prodotto è dedicato sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- proprietari di fabbricati, terreni, animali;
- gestori di parcheggi, centri estivi, impianti sportivi;
- esercenti associazioni sportive, culturali;
- attività noleggio velocipedi;
- organizzatori di eventi e manifestazioni;
- esercenti b&b e case vacanza;
- insegnanti, istruttori;
- stagisti, tirocinanti;
- massaggiatori e tatuatori.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 23,96%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. - Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. - Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

Polizza per la responsabilità civile

Helvetia Responsabilità Civile Rischi Diversi

Condizioni di Assicurazione

Mod. H626
Ed. 03/2022

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 4
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 13
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, CONDIZIONI SPECIALI E GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONABILI 14

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.
Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo del Glossario e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, cioè Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danno liquidabile: l'ammontare di danno accertato e risarcibile a termini di *polizza* senza tener conto di *franchigie*, *scoperti* e limiti di *risarcimento*.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Intermediario: la persona fisica o società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* in caso di *sinistro*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'*Assicurato* e/o *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *rischio*; in caso di *sinistro*, l'*Assicurato* e/o il *Contraente* devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se n'è stato concesso il frazionamento in più rate.
I *premi* devono essere pagati all'*intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia,* mediante lettera raccomandata A/R, di ogni aggravamento del *rischio*.
Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre proporzionalmente il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

(qualora il Contraente non sia considerato consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis del Codice Civile)
Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 60° giorno dalla data del pagamento o del rifiuto del *risarcimento*, la *Compagnia* ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

(qualora il Contraente sia considerato consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis del Codice Civile)
Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 60° giorno dalla data del pagamento o del rifiuto del *risarcimento*, ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tal caso la *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

Art. 8 - Durata del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 7 "Recesso in caso di sinistro" delle presenti Norme.
In caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il *Contraente*, trascorso il quinquennio, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.
Per i casi nei quali l'*assicurazione* sia stata stipulata per una durata inferiore all'*anno*, il periodo indicato nella scheda di *polizza* coincide con la durata del contratto e alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo; quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile non è operante.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la *Compagnia* o l'*intermediario* cui è assegnata la *polizza* o dove il *Contraente* ha la sua residenza o sede legale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione valgono le norme di legge.

Art. 12 - Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13 - Indicizzazione

Le somme assicurate ed il *premio* convenuti nella presente *polizza* sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d. "costo della vita", pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione della *polizza* con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del *premio* tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell'indice da mettere a raffronto.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.
Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100 % quello iniziale è facoltà delle parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e *premio* rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento.
Sono soggetti ad adeguamento anche i *limiti di risarcimento* non espressi in percentuale, mentre le *franchigie* in cifra assoluta, rimangono ferme.

Art. 14 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro 14 giorni dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.
Il recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il premio versato diminuito:

- della parte di *premio* utilizzata per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli oneri fiscali e previsti (eventualmente) dalla normativa vigente.

Il *Contraente* NON può recedere se:

- l'*assicurazione* è stata vincolata;
- è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il diritto di recuperare il premio restituito al *Contraente*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'*assicurazione*.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'*assicurazione* comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

a) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
b) dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei locali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
c) dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il *rischio* conseguente alla somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati, i *prestatori di lavoro* rientrano nel novero dei terzi;
d) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dei locali nei quali di svolge l'attività;
e) dall'impiego da parte dell'*Assicurato* o dei suoi *prestatori di lavoro* di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
f) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
g) dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi;
h) dalla gestione di CRAL aziendali;
i) dalla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compresi i danni causati durante l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
j) da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'*Assicurato*;
k) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
l) dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi e/o *prestatori di lavoro*, compresa la eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, esclusi comunque i danni da furto, incendio, atti dolosi in genere, i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto carico e scarico. L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato;
m) da proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione;
n) dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto dei *prestatori di lavoro* per tale scopo;
o) dall'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'*Assicurato*;
p) dal servizio di pulizia dei locali dell'*Assicurato*, comprese le aree esterne al fabbricato;
q) dalla pulizia e/o riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissione a terzi (persone fisiche o giuridiche) l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* in qualità di *committente*. Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, *prestatori di lavoro* o addetti) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'*Assicurato* stesso.

Art. 2 - Danni esclusi dall'assicurazione

L'*assicurazione R.C.T.* non comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni:

a) derivanti da obbligazioni di cui l'*Assicurato* debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
b) provocati da soggetti diversi dai *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
c) da furto;
d) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
e) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
f) a *cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo e a *cose* trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) alle opere in costruzione e alle opere e/o *cose* sulle quali si eseguono i lavori;
h) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
i) a condutture e impianti sotterranei;
j) a fabbricati e a *cose* dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
l) a *cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
m) conseguenti a
    1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
    2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

3. alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

n) derivanti da:
   1. perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
   2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
   3. ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2).

r) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

s) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

t) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici oppure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);

u) derivanti direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;

v) derivanti direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;

w) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);

x) derivanti da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;

y) derivanti da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;

z) derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;

aa) derivanti da ordigni di guerra.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Art. 3 - Persone considerate terzi

Limitatamente alle lesioni corporali subite, sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* R.C.T. anche:

a) i titolari ed i prestatori di lavoro di ditte terze che possono partecipare a lavori complementari all'attività assicurata;
b) i liberi professionisti, i consulenti tecnici, amministrativi e legali, gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori ed altri professionisti in genere, che a prescindere dal loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscono il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile.

Art. 4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione R.C.T.*:

a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, limitatamente ai rischi di cui all'*assicurazione R.C.O.*;
d) altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato* stesso, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

Art. 5 - Validità territoriale

L'*assicurazione R.C.T.* vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Canada.
Limitatamente ad Usa e Canada l'*assicurazione* opera relativamente a:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione e convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stand, purché direttamente effettuati dall'*Assicurato*.

Art. 6 - Validità temporale

L'*assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, salvo dove diversamente regolato.

Art. 7 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

Art. 8 - Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* o dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il *rischio* non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o calpa grave.
La *Compagnia* ha il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 9 - Massimale per sinistro

Nel caso in cui, in conseguenza di un unico *sinistro*, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie *R.C.T.* sia quelle di *R.C.O.*, l'esborso massimo della *Compagnia* non potrà in alcun caso essere complessivamente superiore alla somma indicata in *polizza*.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)

a) Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori

Qualora il *rischio* assicurato preveda l'esecuzione di attività presso terzi, l'*assicurazione* comprende i danni alle *cose* di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 150.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

b) Danni da incendio

L'*assicurazione* comprende i danni alle *cose* altrui derivanti da incendio di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 250.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo.
Resta ferma l'esclusione dei danni alle *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Resta inteso che qualora esista copertura per il *rischio* ricorso terzi su polizza incendio, anche di altra C*ompagnia*, la presente garanzia vale in eccedenza al *massimale* ivi previsto.

c) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

L'*assicurazione* comprende i rischi derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L'*assicurazione* comprende inoltre gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini (esclusi parti per i giochi e attrezzature sportive), alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.
L'*assicurazione* comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'*assicurazione* comprende i danni:

- derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture previa applicazione di una *franchigia* di euro 150,00 per ciascun *sinistro* e sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo;
- derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'*assicurazione*;
- umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

d) Responsabilità Civile personale

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile personale di ciascun *prestatore di lavoro,* amministratore per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni arrecati:

- alle persone considerati terzi (escluso *l'Assicurato*/*Contraente*) in base alle condizioni di assicurazione, entro il limite del *massimale* R.C.T.;
- agli altri *prestatori di lavoro*, limitatamente alle lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del *massimale* R.C.O. oppure entro il limite del *massimale* R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia operante.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, l'*assicurazione* è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche.

e) Committenza veicoli a motore

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di *committente* per danni cagionati a terzi dai suoi *prestatori di lavoro*, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., oppure a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della *Compagnia* nei confronti dei responsabili.
L'*assicurazione* non è operante per i danni provocati da *prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
L'*assicurazione* vale anche per i danni verificatisi all'estero purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della carta verde ed i danni si verifichino nei Paesi nei quali la stessa sia operante. L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

f) Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'*assicurazione* comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico oppure in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con l'esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso.
L'*assicurazione* è prestata previa applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

g) Somministrazione di cibi e bevande

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.
L'*assicurazione* comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna o comunque durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, dai prodotti somministrati o smerciati, esclusi quello dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o smerciati, l'*assicurazione* vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Il *massimale* per *sinistro* rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo o per la minor durata della *polizza*.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti, integrano le "Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile" quando essa sia riferita a uno o più rischi sotto indicati)

1. Fabbricati

Qualora il *rischio* assicurato si riferisca alla sola proprietà di un fabbricato, ad integrazione di quanto indicato all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione e a parziale deroga di quanto esposto alla Condizione particolare c – Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'*assicurazione* opera per i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati in *polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'*assicurazione* comprende altresì gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini (esclusi parchi per i giochi e attrezzature sportive), alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive. L'*assicurazione* comprende i danni cagionati ai locatari.
L'*assicurazione* comprende inoltre i danni:

- derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati, inclusa la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di *committente* dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubature o di condutture, con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*;
- derivanti da neve o ghiaccio non rimossi dal tetto o da coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'*assicurazione*;
- umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

Se l'*assicurazione* è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e prestatori di lavoro ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l'*assicurazione* è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in *polizza* dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del *sinistro* e, in ogni caso, nei limiti dei *massimali* ridotti in eguale proporzione.

2. Animali

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.
Qualora l'animale assicurato sia adibito al traino di veicoli, l'*assicurazione* comprende i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente.
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
L'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata al rispetto della normativa vigente per la proprietà, il possesso e la detenzione degli animali.
L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

3. Associazioni, società e scuole sportive

L'*assicurazione* opera per la responsabilità civile dell'*Assicurato*, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata.
L'*assicurazione* è valida anche per:

- i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore;
- l'organizzazione, all'interno degli impianti di proprietà o in uso all'*Assicurato*, di tornei e manifestazioni sportive;
- la partecipazione ad eventi sportivi organizzati da altre associazioni.

Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
L'*assicurazione* non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.
L'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata al possesso:

- da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- da parte di associati e allievi, dei requisitivi fisici comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

Si conviene che, ove nel corso del contratto, l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli associati, la *Compagnia* risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di associati dichiarati ed il numero di associati accertati (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli associati accertati non risulti superiore del 10% rispetto al numero degli associati dichiarati in *polizza*, arrotondato all'unità superiore.

4. Parcheggi

L'*assicurazione* non comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

5. Centri estivi e ricreativi - Prescuola e/o doposcuola – Oratori

L'*assicurazione* non comprende i rischi inerenti:
- all'esercizio dell'attività scoutistica;
- all'esercizio di sport equestri;
- all'organizzazione di attività sportive pericolose (quali a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici, sport invernali);
- all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Per l'attività esterna l'*assicurazione* è operante a condizione che l'*Assicurato* abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.
Si conviene che, ove nel corso del contratto, l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero delle persone assicurate, la *Compagnia* risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di persone assicurate dichiarate ed il numero di persone assicurate accertate (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero delle persone assicurate accertate non risulti superiore del 10% rispetto al numero delle persone assicurate dichiarate in *polizza*, arrotondato all'unità superiore.

6. Ludoteche

L'*assicurazione* non comprende i rischi inerenti alla presenza e all'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.
Si conviene che, ove nel corso del contratto, l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero delle persone assicurate, la *Compagnia* risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di persone assicurate dichiarate ed il numero di persone assicurate accertate (art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma).
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero delle persone assicurate accertate non risulti superiore del 10% rispetto al numero delle persone assicurate dichiarate in *polizza*, arrotondato all'unità superiore.

7. Massaggiatori - Tatuatori

L'*assicurazione* opera a condizione che le attività svolte non richiedano abilitazione medica ed i trattamenti praticati non richiedano controllo o sorveglianza medica.
La validità dell'*assicurazione* è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.
L'*assicurazione* non è operante per:
- i danni estetici e fisionomici;
- le conseguenze dannose manifestatesi successivamente alle operazioni di tatuaggio;
- i danni da qualsiasi pretesa per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'*Assicurato*;
- i danni conseguenti alla contrazione di epatiti e da sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 500,00 per ciascun *sinistro*.

8. Associazioni culturali, circoli ricreativi

L'*assicurazione* opera per la responsabilità civile dell'*Assicurato* e degli associati per danni cagionati a terzi nello esercizio dell'attività assicurata.
Gli associati non sono considerati terzi tra di loro.
L'*assicurazione* non è operante per la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni ed eventi.
Si conviene che, ove nel corso del contratto, l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero degli associati, la *Compagnia* risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di associati dichiarati ed il numero di associati accertati (art. 1898 del Codice Civile – ultimo comma).
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli associati accertati non risulti superiore del 10% rispetto al numero degli associati dichiarati in *polizza*, arrotondato all'unità superiore.

9. Insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori

Per gli insegnanti di educazione fisica che prestano la propria attività anche in società sportive, gli istruttori e gli allenatori, l'efficacia dell'*assicurazione* è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato*, dei requisiti richiesti dalla legge e/o disciplinare e/o regolamenti emanati dal CONI e/o dalle singole Federazioni per l'attività dal medesimo svolta.
L'*assicurazione* non opera per le attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche, di sport pericolosi (quali, a titolo esemplificativo: sport subacquei, arrampicata su roccia, alpinismo, danza acrobatica, sport nautici e sport invernali).

10. Impianti sportivi

L'*assicurazione* non opera per la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'esercizio di ippodromi, cinodromi, pareti per arrampicata libera, piscine, palestre, piste per la pratica di sport invernali e sport in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.

11. Velocipedi da noleggio

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 75,00 per ciascun *sinistro*.
L'*assicurazione* non comprende la responsabilità del conducente.
Si conviene che, ove nel corso del contratto, l'*Assicurato* dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero delle biciclette, la *Compagnia* risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il numero di biciclette dichiarate ed il numero di biciclette accertate (art. 1898 del Codice Civile – ultimo comma).
La *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero delle biciclette accertate non risulti superiore del 10% rispetto al numero delle biciclette dichiarate in *polizza*, arrotondato all'unità superiore.

12. Manifestazioni e eventi a carattere temporaneo

L'*assicurazione* è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc.).
L'*assicurazione* comprende i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, e degli eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio.
La garanzia vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento.
Non sono considerati terzi:
- le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento, limitatamente ai soli danni a *cose*;
- i componenti del comitato organizzativo;
- gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
- gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione o all'evento;
- coloro che nel corso della manifestazione e dell'evento assicurato prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

L'*assicurazione* non è operante per i rischi derivanti:
- dalla proprietà e dall'esercizio di tribune e passerelle;
- dalle manifestazioni e eventi che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- da gare di tiro;
- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale.

La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:
- dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
- dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
- dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodia all'*Assicurato*, necessaria per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento.

Limitatamente ai danni a *cose*, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

13. Bed & Breakfast

L'*assicurazione* vale anche per i rischi relativi all'organizzazione di serate danzanti, di spettacoli di intrattenimento (esclusi spettacoli pirotecnici), esclusi in ogni caso i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate.
L'*assicurazione* non comprende i danni:
- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

14. Casa vacanza - Abitazione privata utilizzata per fini turistici

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà dell'arredamento domestico installato nei locali dell'abitazione.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 200.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo previa applicazione di una *franchigia* di euro 150,00 per ciascun *sinistro*.
L'*assicurazione* non comprende i danni:
- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di parchi per giochi e attrezzature sportive.

GARANZIE AGGIUNTIVE
(operanti se espressamente richiamate in *polizza*)

I. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sul lavoro sofferti da *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 2.500,00 per ciascun *prestatore di lavoro* infortunato.

L'*assicurazione* opera anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.A.I.L. i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.
L'*assicurazione* R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
L'*assicurazione* è efficace alla condizione che al momento del *sinistro*:

- l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'I.N.A.I.L., qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne, l'*assicurazione* conserva la propria validità.
Dall'*assicurazione* sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
Restano ferme tutte le esclusioni indicate all'Articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione - delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

II. DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

A parziale deroga di quando indicato alla lettera k) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 150.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun *sinistro.*

III. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quando indicato alla lettera m1) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture.
L'*assicurazione* comprende altresì le spese sostenute dall'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *sinistro* risarcibile a termini di *polizza* con l'obbligo, da parte dell'*Assicurato*, di darne immediato avviso alla *Compagnia*.
L'*assicurazione* non comprende i danni:

- di cui l'*Assicurato* debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del D. Legislativo 3 aprile 2006, n152 e successive modifiche;
- derivanti da alterazione di carattere genetico;
- cagionati a *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti alla:
  I. intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dello *Assicurato*;
  II. intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*Assicurato*.

L'*assicurazione* opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità della *assicurazione*.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 150.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per ciascun *sinistro.*
Il limite di *risarcimento* sopra indicato rimane unico anche qualora vi siano più richieste di risarcimento avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

IV. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

L'*assicurazione* è prestata anche per conto di colui che, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale assicurato.

V. DANNI AI VEICOLI DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quando indicato alla lettera f) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, l'*assicurazione* comprende i danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia all'*Assicurato*, con esclusione dei danni derivanti:

- da furto e incendio;
- ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
- dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, prelievo, consegna.

L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 50.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro.*

VI. DANNI ALLE COSE DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quando indicato alla lettera l) dell'articolo 2 – Danni esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'*Assicurato* sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *cose* consegnate o non consegnate, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ogni camera.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente, anche se alloggiati in più stanze.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
L'*assicurazione* non opera per:

- veicoli e natanti e *cose* in essi contenute;
- denaro, valori, valori bollati e titoli di credito;
- oggetti preziosi consegnati in custodia all'*Assicurato*;
- oggetti preziosi che l'*Assicurato* si è rifiutato di ricevere in custodia.

Limitatamente agli oggetti preziosi portati e non consegnati in custodia all'*Assicurato*, l'*assicurazione* è prestata, per ogni cliente danneggiato, sino a concorrenza di euro 2.500,00 per *sinistro* previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro100,00 per ogni cliente danneggiato.

VII. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

A parziale deroga della Condizione Speciale 8, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali), sino ad un massimo di tre manifestazioni per anno assicurativo, a condizione che la manifestazione o l'evento venga organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).
L'*assicurazione* comprende i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, eventi, compreso il loro montaggio e smontaggio.
La garanzia vale per la responsabilità civile dell'*Assicurato* e delle persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o dell'evento.
Non sono considerati terzi:

- le persone che collaborano a titolo gratuito alla realizzazione della manifestazione o evento;
- i componenti del comitato organizzativo;
- gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi;
- gli artisti e/o gli orchestrali partecipanti alla manifestazione e/o evento;
- coloro che nel corso delle manifestazioni e degli eventi assicurati prendano parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.

L'*assicurazione* non è operante per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e dall'esercizio di tribune e passerelle;
- dalle manifestazioni e eventi che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali;
- da gare di tiro;
- dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;
- dalla responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipano alla manifestazione a titolo commerciale.

La garanzia non vale inoltre per i danni subiti:

- dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
- dalle pavimentazioni e dai manti erbosi in genere;
- dai fabbricati, arredi in genere e ogni altra cosa in consegna e/o custodia all'*Assicurato*, necessaria per lo svolgimento della manifestazione o dell'evento.

Limitatamente ai danni a *cose*, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

VIII. INTEGRAZIONE NUMERO EVENTI E MANIFESTAZIONI

Ad integrazione di quanto indicato alla Garanzia aggiuntiva VII – Organizzazione di eventi e manifestazioni , l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di sagre, manifestazioni e eventi (quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali), sino ad un massimo di ulteriori tre manifestazioni per anno assicurativo, a condizione che la manifestazione o l'evento venga organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, ecc.).

IX. PET THERAPY

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dallo svolgimento dell'attività di operatore pet therapy anche presso terzi.
L'*assicurazione* è operante a condizione che:

- gli animali siano iscritti all'anagrafe canina e muniti di tatuaggio o microchip;
- l'*Assicurato* sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro*.

X. ASSOCIATI E ALLIEVI TERZI FRA DI LORO (SOLO LESIONI)

A parziale deroga della Condizione Speciale 3 o 8, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni involontariamente cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

XI. ASSOCIATI E ALLIEVI TERZI FRA DI LORO

A parziale deroga della Condizione Speciale 3 o 8, gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi fra di loro.
L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 150,00 per ciascun *sinistro.*

XII. PERSONE NON ASSOCIATE

A parziale deroga della Condizione Speciale 3, l'*assicurazione* è operante anche per le persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive e/o che usufruiscono di impianti ed attrezzature sportive dell'associazione.
Le persone non associate non sono comunque considerate terze fra di loro.

XIII. PASSERELLE E TRIBUNE

A parziale deroga della Condizione Speciale 3, l'*assicurazione* è operante anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di passerelle e tribune con una capienza massima di 500 persone.
L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250,00 per ciascun *sinistro.*

XIV. DANNI AI LOCALI

A parziale deroga della Condizione Speciale 12, l'*assicurazione* è operante per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni subiti dai fabbricati nei quali si svolge la manifestazione o l'evento e dagli arredi presenti.
L'*assicurazione* è prestata con il limite di *risarcimento* di euro 100.000,00 per *sinistro* ed anno assicurativo previa applicazione di uno *scoperto* del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun *sinistro.*

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'*Intermediario* oppure alla *Compagnia* entro cinque giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
Agli effetti dell'*assicurazione* di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti a norma della legge infortuni.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 del Codice Civile e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.
La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, CONDIZIONI SPECIALI E GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONABILI

Attività	Condizioni speciali	Garanzie aggiuntive opzionabili
RC Proprietà Fabbricato	Fabbricati	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e/o sospensione di attività
		Danni da inquinamento accidentale
RC Proprietà Terreni	-	Danni da interruzione e/o sospensione di attività
RC Proprietà animali	Animali	Assicurazione per conto altrui
		Pet-therapy
RC Parcheggi	Parcheggi	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia
RC Centri estivi, ricreatori	Centri estivi e ricreativi - Prescuola e/o doposcuola - Oratori	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
	Ludoteche	
RC Insegnanti, istruttori	Insegnanti di educazione fisica, istruttori, allenatori	Danni da interruzione e /o sospensione di attività
RC Associazioni sportive	Associazioni, società e scuole sportive	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Associati e allievi terzi fra di loro (sole lesioni)
		Associati e allievi terzi fra di loro
		Passerelle e tribune
		Persone non associate
RC Impianti sportivi	Impianti sportivi	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Passerelle e tribune
RC Associazioni culturali	Associazioni culturali, circoli ricreativi	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Organizzazione di eventi e manifestazioni
		Associati terzi fra di loro (sole lesioni)
		Associati terzi fra di loro
		Integrazione numero eventi e manifestazioni
RC Eventi, manifestazioni	Manifestazioni e eventi a carattere temporaneo	Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Danni ai locali
RC Velocipedi	Velocipedi da noleggio	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
RC Stagisti, tirocinanti	-	-
RC Massaggiatori	Massaggiatori - Tatuatori	Danni da interruzione e /o sospensione di attività
RC Tatuatori	Massaggiatori - Tatuatori	Danni da interruzione e /o sospensione di attività
RC Bed&Breakfast	Bed & Breakfast Casa vacanza - Abitazione privata utilizzata per fini turistici	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
		Danni da interruzione e /o sospensione di attività
		Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera